



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Provincia di Firenze

del. del G. R.

ordinanza n. 134/86

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 10 del 23.7.1986 emessa dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, con la quale si ravvisa la necessità di sospendere, a scopo cautelare e per tutto il periodo della ricerca, la commercializzazione, la vendita, il consumo e la somministrazione degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel territorio circostante l'inceneritore di San Donnino, per un raggio di un chilometro determinato in relazione ai prelievi effettuati;

VISTO L'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 69 DEL 17.10.1983;

VISTO L'ART. 32 DELLA LEGGE 23.12.1978, N. 833

ORDINA

- 1) È fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare i prodotti alimentari coltivati nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di San Donnino ed in particolare:
 - ortaggi a radice (carota, bietola rossa da orto, cicoria di radice, rapa, ravanello, navone, rutabaga, rafano, pastinaca, salsefica, sorzonera, sedano, patata);
 - ortaggi a bulbo (cipolla, aglio, scalogno, porro);
 - altre colture i cui frutti possono venire a diretto contatto con il suolo.
- 2) È fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare prodotti alimentari di origine animale (latte, carne, uova) provenienti da allevamenti del territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino, o alimentati con prodotti raccolti in tale territorio.
- 3) È vietato il pascolo di animali trasumanti nel territorio indicato ai precedenti punti 1) 2);
- 4) È fatto altresì divieto di cacciare e successivamente commercializzare, vendere, consumare e somministrare la selvaggina stanziale presente nel territorio indicato nei precedenti punti 1) 2);
- 5) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di segnalare in modo visibile il territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino;
- 6) Il servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 10/G dovrà provvedere a prelevare campioni di prodotti alimentari derivanti da coltivazioni e allevamenti della zona interessata alla contaminazione di P.C.D.D. ed avviarli per la successiva analisi al Laboratorio Chimico del Servizio Multinazionale di Prevenzione della USL 10/A. ^(A)
Il Servizio Multinazionale di Prevenzione della USL n. 2 dovrà portare subito a conoscenza del Sindaco o sottoscritto i risultati analitici, una volta che questi siano nati e controllati;
- 7) Il coordinamento della ricerca è affidato al servizio di igiene pubblica e veterinaria del dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana;
- 8) Gli operatori di vigilanza ed ispezione del servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 10/G sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- 9) Le disposizioni contenute nel presente atto hanno effetto immediato.

Campi Bisenzio li, 24.7.1986

IL SINDACO

(A) MASSA CARRARA

(Anna Maria Mancini)